

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO CONCORSO A CAPO SQUADRA

I fatti ancora una volta ci danno ragione. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata dalla nostra Amministrazione, sulla sentenza del TAR con cui si annullava il Concorso a Capo Squadra 40% 2006, tuttavia il Consiglio di Stato si è riservato di rinviare l'emissione della sentenza definitiva. Ciò significa che chi è Capo Squadra rimane tale, i concorsi seguiranno i vari iter e chi ha fatto ricorso dovrà attendere la sentenza definitiva che sarà emessa chissà quando???

Quando noi chiedevamo la sanatoria eravamo pazzi e soli, basta leggere i nostri comunicati dove denunciavamo quello che sarebbe accaduto, ma la cultura giuridica sindacale non tutti sono in grado di comprenderla. La scrivente, essendo una O.S. di cultura giuridica sindacale, aveva già previsto in anticipo quello che purtroppo è accaduto. Cercate di capire, cari Lavoratori, siete ancora in tempo per dimostrare che i veri Lavoratori del Corpo possiedono le P_ _ _ _

A VOI IL GIUDIZIO...!!!

Il Segretario Generale
CISAL - C.S.A.
Antonio FORMISANO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 982 del 2010, proposto: dai sigg.ri Maurizio Di Giamberardino, Paolo Celi, Paolo Efrati, Maurizio Pelagaggi, Alessandro Pinti, Paolo Peperoni, Claudio Pittueo, Sergio Primavera, Davide Tomaselli, Ferruccio Esibini, Mauro Faiella, Antonello Ferranti, Roberto Malorzo, Marco Maschietto, Mauro Mazzetti, Mirco Montani, Giovanni Quaranta, Michele Dottori, Giulio Panseri, Paolo Panseri, Fabio Riso, Roberto Moncastelli, Stefano Pasi, Roberto Rizzieri, Enrico Nannini, Lorenzo Facibene, Mauro Ferretti, Fabio Corona, Luigino Tossici, Marco D'Orazio, Luca D'Onofrio, Gianni Di Giuseppe, Gianluca D'Intino, Flavio Di Muzio, Antonino D'Ortona, Emidio Di Lorenzo, Carmine Ruggieri, Vincenzino Di Luigi, Angelo Privitera, Salvatore Milazzo, Giovanni Di Miceli, Paolo Festa, Claudio Di Francesco, Oscar Luca Fiana, Stefano Iacopucci, Stefano Tavani, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Biagetti, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;

contro

Giancarlo Fabrizi, Marco Lupaccini, Lamberto Marabitti, Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Brigato,

con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, n. 37;
Federico Cagnola, Dario Di Falco, Mario Mozzetta;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40% DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF..

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visti gli atti di costituzione in giudizio

del sig. Giancarlo Fabrizi;

del Ministero dell'Interno;

del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e

dei sigg.ri Marco Lupaccini, Lamberto Marabitti, Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge e Giuseppe Vitolla;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Biagetti e Brigato e l'Avvocato dello Stato Palmieri

Considerato che i complessi profili relativi al *fumus boni juris* del ricorso in appello meritano una più adeguata ponderazione in sede di definizione nel merito, mentre per ciò che attiene la ponderazione ai fini cautelari dei diversi interessi in campo, il Collegio ritiene di attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla continuità delle procedure in tema di provvista del personale pubblico in un settore di particolare sensibilità sociale

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 982/2010) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 982/2010) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE